



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. *1267*

Ai Sigg. Presidenti
Ai Sigg. Dirigenti
Tribunali del distretto
LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti
Consigli dell'Ordine Avvocati del distretto
LORO SEDI

Alla Direzione Regionale
Agenzia delle Entrate
BOLOGNA

Al sig. Responsabile cancellerie civili
SEDE

Oggetto: registrazione a debito di sentenze e provvedimenti contenenti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Disposizioni.

A seguito degli assensi pervenuti dai Tribunali del distretto circa quanto comunicato con la nota n. 1001 del 1/2/2018, se ne ritrasmette il contenuto come disposizione di questo ufficio con immediata entrata in vigore.

Con la risposta a quesito di questa Corte di Appello, già comunicata con nota n. 8383 del 6/11/2017 (nota n. 206556 del 3/11/2017 Ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile), viene delineato un quadro riepilogativo complessivo della procedura relativa alla registrazione a debito di provvedimenti contenenti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, sia di sentenze civili che penali, dopo le modifiche introdotte con il d.l. n. 193/2016, in particolare:

1. Viene confermata la circolare prot. DAG n. 20875.U del 10 febbraio 2010, in base alla quale il termine per la trasmissione della sentenza, nel caso di specie, all'ufficio finanziario deve decorrere dalla **data di annotazione della irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in giudicato**. Il termine per la trasmissione non è più, però, di 5 giorni, bensì di 30 giorni, in virtù delle modifiche apportate all'art. 73-bis D.P.R. n. 115/2002, dall'art. 7-quater, comma 42, lett. b), n. 1), d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225;
2. E' stato poi indicato il termine, dall'11° al 30° giorno, dalla data di pubblicazione del provvedimento per consentire alle parti in causa di

segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione con prenotazione a debito.

Da quanto indicato discende che **tutti i provvedimenti civili dovranno attendere il termine di cui sopra – 10 giorni – prima di potere essere inviati all'Agenzia delle Entrate, e ciò al fine di consentire eventualmente alle parti in causa di richiedere la prenotazione a debito.** L'Ufficio giudiziario valuterà le richieste e, in caso di mancata ammissione alla prenotazione a debito, ne motiverà l'esclusione.

I provvedimenti per i quali **non vi è tale richiesta andranno inviati entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione**, mentre gli altri, per i quali sia stata accolta la richiesta di **prenotazione a debito, andranno trattenuti sino alla annotazione di irrevocabilità**, per essere poi inviati, sempre entro 30 giorni, all'Agenzia delle Entrate.

Sono state quindi definite le seguenti linee guida:

- **Gli uffici giudiziari non dovranno più inviare all'Agenzia delle Entrate, con richiesta di registrazione a debito, provvedimenti per condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato se non vi sia richiesta delle parti in causa;**
- I provvedimenti soggetti a registrazione diretta verranno trasmessi dai singoli uffici giudiziari presso i quali sono stati depositati, nel termine dall'11° al 30° giorno dalla pubblicazione, mentre quelli con richiesta di prenotazione a debito dovranno attendere l'annotazione di irrevocabilità. Pertanto, in caso di gravame, il provvedimento di primo grado non andrà inviato all'Agenzia delle Entrate, ma vi andrà trasmesso, se del caso, solo in un secondo momento, unitamente a quello di secondo grado.
- Al momento della **trasmissione all'Agenzia delle Entrate l'ufficio giudiziario dovrà inviare sia l'atto di secondo grado che quello di primo grado.**
- Qualora però il contenuto dell'atto di secondo grado sia un **mero accoglimento**, l'ufficio di secondo grado provvederà a dare immediata comunicazione all'ufficio di primo grado dell'irrevocabilità e sarà l'ufficio di primo grado ad inviare all'Agenzia delle Entrate i due atti giudiziari.
- Comunque le parti, o i loro difensori, dovranno riformulare la richiesta di registrazione a debito al momento della pubblicazione del provvedimento di secondo grado.
- Qualora le parti, anche dopo il termine dei 10 giorni intendano richiedere la registrazione a debito nel caso di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, potranno sempre rivolgere istanza all'ufficio finanziario che, anche autonomamente, può sospendere la

segue pag. 3

liquidazione e segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza di elementi per la registrazione a debito. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione alla prenotazione a debito del provvedimento.

Bologna 12/02/2018

Il Dirigente
Marilena Cerati



Il Presidente
Giuseppe Colonna

